



arpav

Agenzia Regionale  
per la Prevenzione e  
Protezione Ambientale  
del Veneto

**CAPITOLATO TECNICO D'APPALTO  
PER LA FORNITURA QUADRIENNALE, IN QUINDICI LOTTI, DI  
MATERIALI D'USO E PRODOTTI DI CONSUMO DA  
LABORATORIO PER ANALISI AMBIENTALI E SANITARIE**

# INDICE

Art. 1	OGGETTO DELL'APPALTO	pag. 3
Art. 2	DURATA	pag. 3
Art. 3	DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E REFERENTE DEL FORNITORE	pag. 3
Art. 4	TIPOLOGIE E QUANTITA' DEI PRODOTTI	pag. 4
Art. 5	CONDIZIONI DI SICUREZZA	pag. 10
Art. 6	CONDIZIONI GENERALI	pag. 10
Art. 7	OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE	pag. 10
Art. 8	CONSEGNE E DOCUMENTI DI TRASPORTO	pag. 11
Art. 9	CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI	pag. 12
Art. 10	VERIFICA DI CONFORMITA'	pag. 12
Art. 11	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA	pag. 12
Art. 12	PENALI	pag. 14
Art. 13	RESPONSABILITA' DEL FORNITORE	pag. 14
Art. 14	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	pag. 15

Allegati: Da 3.1 a 3.15 schede fabbisogno (da lotto 1 a lotto 15);  
3.16 "Figure vetreria" - Lotto 4;  
3.17 "Composizione miscele custom" – Lotto 10;

## ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato disciplina le condizioni contrattuali relative all'affidamento della fornitura quadriennale di materiali d'uso e prodotti di consumo da laboratorio per analisi ambientali e sanitarie, distinta nei lotti di seguito indicati:

LOTTO	DESCRIZIONE FORNITURA	VALORE DEL LOTTO Euro (IVA esclusa)
1	Materiale consumabile per tecniche analitiche non cromatografiche	600.000
2	Materiale consumabile per tecniche analitiche cromatografiche	830.000
3	Prodotti chimici da laboratorio: solventi, acidi, basi, reattivi vari	430.000
4	Materiale da laboratorio in vetro, plastica, metallo, gomma, ecc .	400.000
5	Materiale per filtrazione in carta e cellulosa, vetro e quarzo	300.000
6	Materiale per preparativa, purificazione ed estrazione campioni	260.000
7	Materiale per preparativa, purificazione campioni (DIOSSINE)	370.000
8	Materiale per campionamento monitoraggio aria ed emissioni convogliate	100.000
9	Standard di residui di prodotti sanitari e fitosanitari	140.000
10	Standard soluzioni custom	300.000
11	Standard diossine, PCB, BFR	90.000
12	Standard sostanze perfluoroalchiliche (PFAS)	150.000
13	Standard per analisi di sostanze organiche e inorganiche	200.000
14	Kit e test in cuvetta per analisi acque e chimiche	365.000
15	Reagenti per analisi microbiologiche mediante "Defined substrate Technology" (DST)	570.000

## ART. 2 – DURATA

1. La fornitura avrà durata di 48 mesi con decorrenza presunta, dal 01/12/2026, e comunque dalla data indicata nei contratti.
2. Ai sensi dell'art. 120, co. 10, del D.Lgs. n. 36/2023, ARPAV si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, con preavviso di 120 giorni, la durata del medesimo per un tempo massimo di 24 mesi; in tal caso il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali ai medesimi prezzi, patti e condizioni.

## ART. 3 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E REFERENTE DEL FORNITORE

1. Per il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile di ciascun contratto viene nominato da ARPAV un Direttore dell'esecuzione contrattuale (DEC), il quale verifica che le attività e le prestazioni oggetto di appalto siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali, assicurandone la regolare esecuzione.
2. Il Fornitore dovrà indicare, prima della stipula, il nominativo ed il recapito telefonico di un proprio Referente, tecnicamente qualificato, che sarà responsabile dell'esecuzione del contratto nella sua globalità e delegato ai rapporti con ARPAV. Il Referente dovrà essere contattabile da lunedì a venerdì, esclusi i festivi, dalle ore 09.00 alle ore 17.00 al recapito telefonico indicato dal Fornitore.

#### **ART. 4 – TIPOLOGIE E QUANTITA' DEI PRODOTTI**

1. Le descrizioni dei prodotti/materiali richiesti sono riportate nelle schede fabbisogni quadriennali allegati da 3.1 a 3.15 al presente Capitolato.
2. Le quantità indicate, essendo calcolate sulla base di fabbisogni presunti, sono da considerarsi indicative e non vincolanti; fermo restando il principio dell'adeguamento dei quantitativi alle reali necessità dei laboratori di ARPAV, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni di sorta in caso di incremento o decremento dei quantitativi stessi.
3. I prodotti offerti devono essere conformi ai requisiti di legge vigenti al momento della spedizione ai laboratori ARPAV.
4. Devono essere offerte le confezioni richieste come indicate nel modulo offerta economica se presenti a catalogo; qualora non presenti a catalogo, potranno essere offerte confezioni superiori al massimo del 100% purché non superino l'imballo massimo consentito e il fabbisogno quadriennale.
5. Il Fornitore sarà obbligato, durante il periodo di vigenza contrattuale, a fornire - su richiesta di ARPAV - anche i prodotti non compresi nelle schede fabbisogni non identificati perché di consumo saltuario o per esigenze analitiche sopraggiunte, applicando ai prezzi di listino vigenti al momento della richiesta, la percentuale di sconto media risultante nell'offerta economica di gara ridotta del 50% quale dovuto riconoscimento dell'attività amministrativa aggiuntiva a carico del Fornitore. Tali prodotti dovranno essere espressamente approvati da ARPAV e, ciascun prezzo unitario si intende pattuito per tutta la durata del contratto, fatta salva l'applicabilità della revisione prezzi a norma di legge.
6. Le modifiche di cui ai precedenti commi 2 e 5, in aumento o in diminuzione, potranno essere consentite fino alla concorrenza del 20% dell'importo complessivo contrattuale.
7. Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti messi a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti, detta indicazione deve intendersi come "o equivalente".

##### **4.1 Caratteristiche materiale cromatografico e non cromatografico (Lotti 1 e 2)**

1. Tutti i prodotti devono essere adeguati all'utilizzo con strumentazione analitica di un laboratorio che esegue analisi di tipo ambientale e sanitario.
2. Il materiale offerto deve avere le caratteristiche richieste del prodotto richiamato in gara; in particolare le prestazioni devono essere equivalenti a quelle del materiale originale dell'elenco di gara. I prodotti destinati alla preparativa, all'estrazione dei campioni e all'analisi devono essere utilizzabili con la maggioranza delle marche di strumentazione analitica esistenti sul mercato, ed inoltre le loro prestazioni non devono essere dipendenti dalla marca dello strumento impiegato per l'analisi.
3. Nel caso in cui il prodotto offerto non dovesse garantire prestazioni equivalenti a quelle del prodotto di riferimento, documentabili anche mediante un confronto con le migliori prestazioni del prodotto di riferimento (esempio: dimostrando la minor sensibilità, l'avvenuta contaminazione del campione, presenza o rilascio di interferenti, scarsi recuperi, inadeguata riproducibilità, prestazioni garantite con maggiori tempi d'uso, effetto matrice elevato), il Fornitore si impegna a sostituire il prodotto offerto ed a fornire il prodotto di riferimento indicato in elenco, allo stesso prezzo offerto in gara.

##### **4.2 Caratteristiche prodotti chimici (Lotto 3)**

1. Tutti i prodotti chimici devono essere etichettati in maniera chiara e corrispondere al grado di purezza e alle caratteristiche richieste.
2. Resta inteso che qualora ARPAV rilevi la non conformità del prodotto rispetto a quanto richiesto nel presente Capitolato, richiederà l'immediata sostituzione del prodotto in questione.
3. I prodotti devono essere già in commercio al momento della formulazione dell'offerta, ed essere di qualità costante riguardo all'applicazione richiesta. I prodotti chimici di qualità sono, ad esempio, quelli definiti dal grado analitico o da specifiche caratteristiche che devono essere.

riportate sull'etichetta o sul certificato di analisi con l'indicazione di:

- a) lotto di produzione
  - b) data di produzione
  - c) data di scadenza
4. La vita residua al momento della consegna deve essere non inferiore al 60% della vita utile del prodotto.
  5. I prodotti solventi, acidi e basi, sali o altri reattivi offerti devono essere di qualità costante rispetto all'applicazione richiesta, posto che i prodotti chimici di qualità sono, ad esempio, quelli definiti di grado analitico o ACS (American Chemical Society), grado HPLC, grado LC-MS, per analisi di residui.
  6. In particolare, tutti i prodotti chimici devono essere esenti da qualsiasi difetto, etichettati in maniera chiara e corrispondere al grado di purezza e alle caratteristiche richieste.
  7. Sulle etichette, deve essere riportato:
    - a) il nome completo del prodotto;
    - b) il quantitativo effettivo;
    - c) i dati tecnici identificativi della sostanza, dei quali almeno n. CAS, formula chimica, massa molecolare, specifiche di purezza;
    - d) i pittogrammi per l'identificazione immediata dei rischi secondo il Globally Harmonized System (GHS);
    - e) indicazione dei pericoli (frasi H che indicano la natura del pericolo di una sostanza o miscela pericolosa e, se del caso, il grado di pericolo) ed i consigli di prudenza (frasi P che descrivono la misura o le misure raccomandate per ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi dell'esposizione a una sostanza o miscela pericolosa conseguente al suo impiego o smaltimento);
  8. Sul catalogo o su altri documenti tecnici in formato cartaceo o accessibili via web, per i prodotti offerti devono essere disponibili informazioni sul titolo o grado di purezza, i contaminanti presenti, il tipo di confezionamento, modalità di conservazione, ecc..
  9. I solventi per usi specifici devono soddisfare i requisiti delle denominazioni tecniche internazionali standard oppure i gradi di qualità speciali per le analisi strumentali elencati al comma successivo.

#### 4.3 Caratteristiche reagenti (Lotto 3)

**p.a. (per analisi):** prodotti con livello massimo garantito documentabile;

**grado tecnico (es. RE):** prodotti a basso livello di purezza utilizzati per il lavaggio della vetreria;

**grado reagente o grado tecnico analitico (es. RP, RPE, ACS o AnalR):** è conforme allo standard minimo di purezza dichiarato dalla Commissione sui Reagenti Chimici della Società Chimica Americana (ACS). A seconda del fornitore sull'etichetta possono essere indicati:

- i limiti massimi di impurezza consentiti
- l'effettivo valore per le varie impurezze

**grado reagente per fini speciali (es. RS):** sono reagenti estremamente puri o esenti da determinate sostanze, da usare per applicazioni particolare. Ad esempio i prodotti e solventi per:

- spettrofotometria
- cromatografia HPLC/GC

1. La vita residua al momento della consegna deve essere non inferiore al 60% della vita utile del materiale.
2. Ogni prodotto è confezionato nel contenitore di materiale inerte di forma più adatta, sicuro e che non rilasci contaminanti, ecocompatibile, di facile uso e atto a garantire l'assoluta sicurezza e durata per tutto il suo ciclo di vita.

#### 4.4 Caratteristiche vetreria e materiale plastico da laboratorio (Lotto 4)

##### Vetreria

I materiali offerti devono soddisfare le caratteristiche minime ed i criteri di qualità richiesti per lo specifico prodotto.

Il materiale offerto deve essere in vetro adatto per l'analisi di laboratorio, deve essere privo di difetti, avere massima omogeneità e spessore uniforme e possedere, in funzione della tipologia, almeno le seguenti caratteristiche:

Vetreteria da fuoco (utilizzo con la fiamma e/o l'impiego ad alte temperature):

vetro borosilicato tipo PYREX o DURAN di elevate caratteristiche qualitative. Deve avere caratteristiche di indeformabilità e resistenza al calore e agli sbalzi termici, resistenza chimica all'ambiente acido, alcalino, alle soluzioni saline e alle reazioni di idrolisi condotte ad elevata temperatura. Può essere richiesto incolore oppure, per lavori con sostanze fotodegradabili, colorato o in vetro scuro, con caratteristiche adeguate alla gran parte degli usi, anche ad alte temperature.

Vetreteria a freddo (non prevede l'utilizzo con la fiamma o in stufa ad alte temperature) ad esempio: imbuti, essiccatori, bottiglie, etc... deve avere spessore sufficiente a garantire una buona resistenza agli urti, deve resistere agli acidi, alle soluzioni saline, alle sostanze organiche.

Vetreteria con collo smerigliato normalizzato tipo PYREX o DURAN e i coni normalizzati sono soprattutto del tipo NS 29/32, 14/23 secondo le norme ISO 383, oppure giunti sferici secondo le norme ISO 641. Tutta la raccorderia smerigliata deve essere normalizzata secondo le norme ISO 641.

Vetreteria graduata e tarata: tutta la vetreria tarata deve essere marcata con scritte che risultino indelebili anche dopo lavaggi aggressivi, deve essere di classe A, o tolleranza di grado A; per la vetreria a scolamento l'indicazione della classe A può essere seguita dalla lettera S che indica tempi di scolamento veloce. La colorazione della graduazione è tale da garantire un adeguato contrasto con la trasparenza del vetro incolore o colorato.

Su ogni singolo pezzo di materiale graduato e/o tarato è indicato almeno il contenuto nominale, il limite massimo di errore, la temperatura di calibrazione, la classe e, ove prevista, la relativa norma tecnica.

Vetreteria comune: il vetro è di precisione e si classifica, in base alla composizione, come appartenente alla categoria dei vetri al borosilicato.

Tappi in vetro con cono normalizzato secondo la richiesta aventi forma esagonale.

Si riportano in allegato 3.16 i disegni della vetreria richiesta.

#### **4.5 Caratteristiche materiale plastico (Lotto 4)**

1. Il prodotto offerto deve soddisfare, al minimo, le caratteristiche ed i criteri di qualitativi richiesti in elenco. Le materie plastiche utilizzate devono essere biologicamente inerti.
2. Tutti i sistemi di dispensazione forniti devono essere corredati da indicazioni attestanti almeno il contenuto nominale e la temperatura di calibrazione.
3. Le misure delle bacinelle possono oscillare in più o in meno del 10 %.
4. Nel caso di materiale soggetto a scadenza, la vita residua al momento della consegna deve essere non inferiore al 60% della vita utile del materiale.

#### **4.6 Caratteristiche materiale per filtrazione (Lotto 5)**

1. Il materiale offerto deve possedere, in funzione delle tipologie, almeno le seguenti caratteristiche: Materiale in carta e cellulosa: carte da filtro di qualità costante, uniforme e riproducibilità dei risultati; devono essere molto resistenti al bagnato, disponibili in forma piana o piegheggiata, utilizzabile per la chiarificazione di liquidi; carta da filtro quantitativa senza ceneri come da specifiche richieste.

Filtri per siringa: dispositivo per siringa pronto per l'uso il cui contenitore è costituito di materiale (tipo polietilene ad alta densità) compatibile con la maggior parte dei solventi comunemente usati; all'interno sono inserite membrane di varie tipologie richieste.

Membrane filtranti in policarbonato, esteri misti di cellulosa, nitrato di cellulosa, nylon, teflon, pvdf: la porosità richiesta deve essere certificata.

Fibra di vetro: efficienza maggiore del 99.5% su un aerosol di prova con un diametro medio delle particelle di 0.3µm; deve essere esente da leganti organici.

Fibra di quarzo: efficienza maggiore del 99.5% su un aerosol di prova con un diametro medio delle particelle di 0.3 µm; deve essere inerte, esente da metalli e stabile termicamente

fino ad una temperatura di 400 °C. Tali caratteristiche devono essere certificate.

#### **4.7 Caratteristiche materiale per preparativa, estrazione e campionamento (Lotti 6, 7, 8)**

1. I prodotti offerti devono avere caratteristiche di qualità tecnica e prestazioni equivalenti a quelle dei prodotti indicati e non devono rilasciare impurezze tali da compromettere l'analisi dei campioni di laboratorio.
2. Gli estratti dei campioni ottenuti utilizzando i prodotti consumabili offerti, devono pertanto essere:
  - a) puliti, adeguati alla sensibilità e selettività delle analisi ambientali cui il laboratorio è destinato;
  - b) idonei e affidabili per il settore applicativo analitico per cui sono richiesti (ad esempio per l'analisi delle diossine tali estratti devono essere consentite la quantificazione fino a frazioni di pg/Kg);
3. I prodotti offerti devono essere resistenti, facili all'impiego, adatti alla preparazione, purificazione ed estrazione dei campioni e possedere le seguenti caratteristiche:
  - a) essere efficienti e resistenti chimicamente al trattamento di soluzioni acquose o organiche;
  - b) gli eventuali alloggiamenti contenenti il prodotto destinato alla purificazione, estrazione dei campioni devono essere realizzati con materiali purissimi, chimicamente e biologicamente inerti, non devono contenere colle, adesivi, metalli o altri materiali estranei;
  - c) devono essere realizzati con tecniche produttive avanzate che garantiscano caratteristiche dimensionali di fabbricazione uniformi e mantenimento delle prestazioni costanti nel tempo;
  - d) le confezioni devono riportare almeno le misure del prodotto, il contenuto ed il lotto di produzione.
4. Al momento della consegna, la vita residua del prodotto non deve essere inferiore al 75% della vita utile dello stesso e, qualora la vita residua del prodotto non fosse indicata, la data di scadenza dovrà essere di almeno 12 mesi dalla data di consegna.

#### **4.8 Caratteristiche degli standard organici e inorganici certificati - sostanze pure o in soluzione e custom (Lotti da 9 a 13)**

1. Gli standard di analisi devono essere adeguatamente puri, stabili a lungo termine e omogenei per l'utilizzo nella calibrazione di un'attrezzatura o nella valutazione delle prestazioni di un metodo di analisi. Inoltre i certificati relativi agli standard singoli o alle miscele custom devono essere conformi alla ISO 17034 "Requisiti generali per la competenza dei produttori di materiali di riferimento" ove presente e salvo diverse indicazioni del DEC.
2. Per il LOTTO 10, le composizioni delle miscele sono descritte nell'All.to 3.17 "Composizione miscele custom".
3. Gli standard puri o in soluzione, devono essere adatti all'utilizzo per tutte le tipologie di analisi strumentali di un laboratorio che effettua analisi ambientali e sanitarie.
4. Il prodotto o la soluzione offerta dev'essere al più alto grado di purezza disponibile (> 96% sia singolo che in miscela), etichettato in conformità alle normative vigenti all'atto della spedizione ai laboratori ARPAV e completo di certificato di analisi che riporti almeno le seguenti informazioni:
  - a) identificazione del composto con conferma dell'identità chimica mediante uno o più metodi di analisi specifici;
  - b) certificato di produzione
  - c) concentrazione
  - d) valore di purezza certificato
  - e) lotto di produzione
  - f) data di scadenza riportata sia sull'etichetta che sulla scheda del prodotto
  - g) tipo di solvente per gli standard in soluzione
  - h) valore di concentrazione certificato per gli standard in soluzione
  - i) disponibilità a consegnare lo stesso standard in lotti differenti.

5. La vita residua al momento della consegna deve essere non inferiore al 75% della vita utile del materiale e, su richiesta del DEC, deve essere possibile richiedere, all'interno dello stesso ordine, standard pur appartenenti a Lotti differenti.
6. Ogni prodotto è confezionato nel contenitore di materiale più adatto (esempio fiale con tappo, fiale sigillate a fiamma, in vetro chiaro o scuro), inerte per evitare la perdita di analiti, di forma più adatta, sicuro e che non rilasci contaminanti, ecocompatibile, di facile uso e deve garantire l'assoluta sicurezza e durata per tutto il suo ciclo di vita.

#### Soluzioni relative all'analisi dei metalli:

Il materiale offerto deve avere la concentrazione richiesta e deve essere disponibile il certificato di analisi che riporti almeno:

- a) la riferibilità a un secondo CRM (quando compatibile) di primario produttore (NIST, BAM, ecc) condotte preferenzialmente con tecniche ICP;
- b) indicazione del livello di presenza delle impurezze metalliche;
- c) indicazione della densità della soluzione;

Per ogni prodotto deve essere disponibile la relativa scheda di sicurezza.

#### Cromatografia Ionica (CI)

Il materiale offerto deve avere la concentrazione richiesta e deve essere disponibile il certificato di analisi che riporti almeno:

- a) riferibilità a un secondo CRM (se possibile) di primario produttore (NIST, BAM, ecc);
- b) solvente (acqua o acido diluito).

#### Titrimetria

##### 1. Soluzioni preparate

Il materiale offerto deve essere esclusivo per utilizzo per analisi volumetrica, deve essere disponibile il certificato di analisi che riporti almeno le seguenti specifiche:

- a) quantità di sostanza o concentrazione;
- b) indicazioni di tracciabilità;

##### 2. Fiale da portare a volume

Il materiale offerto deve essere esclusivo per utilizzo per analisi volumetrica, essere diluibile ad un volume finale di 1000 ml e deve essere disponibile il certificato di analisi che riporti almeno le seguenti specifiche:

- a) quantità di sostanza o concentrazione;
- b) indicazioni di tracciabilità.

#### Soluzioni Tampone

##### 1. Soluzioni preparate

Il materiale offerto deve essere esclusivo per utilizzo come tampone per pH, deve essere disponibile un certificato di analisi che riporti almeno le seguenti specifiche:

- a) valore di pH a 20°C;
- b) incertezza.

##### 2. Fiale da portare a volume

Il materiale offerto deve essere esclusivo per utilizzo come tampone per pH, deve essere diluibile per un volume finale da 500 ml a 1000 ml e deve essere disponibile il certificato di analisi che riporti almeno le seguenti specifiche:

- a) valore di pH a 20°C;
- b) incertezza.

#### **4.9 Caratteristiche dei Kit e test in cuvetta/provetta per analisi chimiche nelle acque (Lotto 14)**

1. I Kit e test in cuvetta/provetta devono essere facili da utilizzare, per la valutazione fotometrica, in una scatola completa di tutti i reagenti necessari. Devono garantire risultati precisi e affidabili,



massima sicurezza per gli utenti grazie al sistema chiuso a basso impatto ambientale e alla quantità ridotta di prodotti chimici, dosaggio dei reagenti pratico e senza errori. Deve essere garantito un sistema per il riconoscimento automatico nel fotometro del tipo di analita ricercato e della sua concentrazione, della curva di taratura associata, del lotto e della data di scadenza.

2. Deve essere fornita la documentazione che attesti la riferibilità dei Kit e test in cuvetta/provetta a metodi ufficiali ad es. per ammoniaca, COD e formaldeide.
3. Il materiale offerto deve essere accompagnato da certificato di qualità e di lotto scaricabili dal sito web o allegati ad ogni spedizione.
4. I prodotti devono essere conformi a quanto dichiarato ed offerto ed esenti da vizi che li rendano inadatti al loro specifico utilizzo, inoltre dovranno riportare sulla confezione la scadenza che non potrà, al momento della consegna, essere inferiore al 75% della vita utile del materiale.
5. Oltre ai Kit e test in cuvetta/provetta, senza oneri aggiuntivi per ARPAV, il Fornitore si impegna a fornire in comodato d'uso le seguenti apparecchiature:
  - a) n. 6 apparecchi spettrofotometri;
  - b) n. 3 agitatori per tensioattivi;
  - c) n. 6 termostati che abbiano la possibilità di arrivare a 170°C per analisi mediante digestione rapida dei parametri COD, Azoto totale, Fosforo totale e metalli, sia in cuvetta che in provetta.
6. Il Fornitore dovrà garantire la piena e continua funzionalità e la manutenzione secondo le buone prassi di laboratorio (GLP) e i regolamenti tecnici dell'ente di Accreditamento, delle apparecchiature che verranno fornite in comodato d'uso, fornire una certificazione strumentale annuale e garantire le riparazioni necessarie, comprese le sostituzioni delle parti soggette a usura o di ricambio.

#### **4.10 Caratteristiche reagenti per analisi microbiologiche mediante "Defined substrate Technology" (DST) (Lotto 15)**

1. Tutti i prodotti offerti devono riportare sull'etichetta il lotto di produzione, la data di produzione e la data di scadenza.
2. il prodotto consegnato deve avere un periodo di validità pari almeno ai due terzi della sua durata.
3. Il materiale offerto deve essere accompagnato da certificato di qualità e di lotto scaricabili dal sito web o allegato ad ogni spedizione.
4. Il fornitore dovrà garantire il materiale secondo quanto riportato dalle norme di riferimento di seguito elencate:

<b>Prodotto richiesto</b>	<b>Norma di riferimento</b>	<b>Parametro</b>
Terreno di coltura disidratato DST per Escherichia coli/Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-2:2014	Batteri coliformi-Escherichia coli
Contenitori multipozzetto da 51 pozzetti	UNI EN ISO 9308-2:2014	Batteri coliformi-Escherichia coli
Flaconi sterili antischiuma da 100-120 ml	UNI EN ISO 9308-2:2014	Batteri coliformi-Escherichia coli
Contenitori multipozzetto da 97 pozzetti	UNI EN ISO 9308-2:2014	Batteri coliformi-Escherichia coli
Terreno di coltura disidratato DST per Pseudomonas aeruginosa	Rapporti ISTISAN 13/46 pa.65 Met ISS Pi 003B	Pseudomonas aeruginosa
Terreno di coltura disidratato DST per ricerca Enterococchi intestinali in acqua destinata al consumo umano	AFNOR IDX 33/04-02/15 O ISO 7899-3:2025	Enterococchi intestinali
Terreno di coltura disidratato DST per ricerca Enterococchi intestinali in acque superficiali	AFNOR IDX 33/03-10/13 O ISO 7899-3:2025	Enterococchi intestinali
COMPARATORE 51 pozzetti per Escherichia coli/Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-2:2014	Batteri coliformi-Escherichia coli
COMPARATORE 97 pozzetti per Escherichia coli/Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-2:2014	Batteri coliformi-Escherichia coli

5. il Fornitore si impegna a fornire in comodato d'uso n. 3 TERMOSIGILLATORI per contenitori multipozzetto, collocati presso le sedi laboratoristiche di Venezia, Treviso e Verona, garantendone la piena e continua funzionalità prevedendo la sostituzione in caso di rottura.

#### **ART. 5 – CONDIZIONI DI SICUREZZA**

Il Fornitore garantisce il rispetto dei requisiti di sicurezza dei prodotti stabiliti dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), e successivo Regolamento (UE) N. 453/2010 recante modifica del Regolamento (CE) n. 1907/2006.

#### **ART. 6 – CONDIZIONI GENERALI**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle prestazioni oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni, ivi compresi quelli relativi a spese di trasporto e consegna.
2. Le forniture debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Capitolato. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate durante il periodo di vigenza del contratto.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui al precedente comma, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali e lo stesso non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, assumendosene ogni relativa alea.
4. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne ARPAV da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti al tempo dell'esecuzione del contratto.
5. Le attività contrattuali, da svolgersi presso i locali di ARPAV, debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici e le cui modalità e tempistiche debbono comunque essere sempre concordate con ARPAV.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARPAV e/o da terzi autorizzati.

#### **ART. 7 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE**

1. Il Fornitore assume i seguenti obblighi:
  - a) rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal RUP o dal DEC e dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione della fornitura oggetto del contratto;
  - b) nominare un proprio Referente, tecnicamente qualificato, delegato ai rapporti con ARPAV;
  - c) fornire prima della stipula del contratto, tutte le schede tecniche dei prodotti offerti e il listino/i di riferimento, anche mediante email: dl@arpa.veneto.it;
  - d) fornire, al momento della consegna, al personale tecnico amministrativo del DRL, Scheda di Sicurezza (Material Safety Data Sheet - MSDS), redatta ai sensi dell'articolo 31 e dell'allegato II del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH), come modificato dal Regolamento (UE) n. 453/2010 recante modifica del Regolamento (CE) n. 1907/2006-Schede dati di sicurezza.
  - e) sostituire, negli stessi termini indicati per la consegna di cui all' art. 8, co. 5, prodotti riscontrati a seguito degli accertamenti non idonei o non equivalenti sul piano tecnico- funzionale rispetto alle caratteristiche prescritte, di cui all' art. 9, o per i quali venissero riscontrate imperfezioni e/o difetti imputabili alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio, ovvero fossero pervenuti in confezionamenti/imballi non idonei. Ove non sia possibile rispettare il termine per giustificati motivi indipendenti dalla sua volontà, il Fornitore, deve inoltrare al DEC comunicazione a mezzo PEC, riportante le cause del ritardo e il nuovo termine di consegna. Qualora le giustificazioni non siano accoglibili si applicheranno le penali di cui al successivo art.12, co. 1, lett. b), ed in tali casi, i prezzi da applicarsi ai nuovi prodotti proposti

- e approvati, saranno gli stessi formulati con l'offerta economica originaria;
- f) rispettare i confezionamenti proposti nell'offerta tecnico economica e se vi è la necessità di modificare i confezionamenti comunicarlo tempestivamente al DEC;
  - g) fornire per tutta la durata del contratto gli stessi prodotti proposti nell'offerta tecnico economica ed identificati con preciso codice/articolo. Nel caso in cui i prodotti aggiudicati non vengano più fabbricati o distribuiti o siano comunque sostituiti da altri più recenti, dovranno essere proposti nuovi prodotti allo stesso prezzo formulato con l'offerta tecnico economica, che ARPAV potrà rifiutare qualora ritenga i nuovi prodotti non perfettamente rispondenti alle caratteristiche di quelli aggiudicati;
  - h) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto;
  - i) prestare con continuità la fornitura anche in caso di eventuali variazioni della dislocazione delle sedi laboratoristiche di ARPAV all'interno del territorio regionale;
  - j) presentare, su richiesta del DEC, entro 30 giorni dalla richiesta, un report su base semestrale che indichi i quantitativi acquistati e le effettive tempistiche di consegna.

## **ART. 8 – CONSEGNE E DOCUMENTI DI TRASPORTO**

1. Le sedi presso le quali devono essere effettuate le consegne periodiche, di norma mensili, dei prodotti/materiali indicati negli ordini che sono di volta in volta emessi sono le seguenti:
  - Mestre/Venezia: Via Lissa n. 6 - 30171
  - Treviso: Via Santa Barbara n.5/A - 31100
  - Verona: Via Dominutti n. 8 - 37135
  - Padova: Via Ospedale n. 24 - 35121
2. Le consegne, comprensive delle attività di imballaggio, facchinaggio e trasporto devono essere effettuate a cura, rischio, spese del Fornitore, in orario compreso dalle 9.00 alle 13.00 nei giorni feriali.
3. Per lo scarico del materiale il Fornitore non può avvalersi del personale di ARPAV, ogni operazione deve essere eseguita mediante utilizzo di mezzo dotato di sponda idraulica, previo eventuale accertamento dell'ubicazione dei locali entro i quali dovrà essere consegnata la merce.
4. Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione ad ordini di importo complessivo maggiore o uguale a € 250,00 (duecentocinquanta), IVA esclusa; resta pertanto facoltà del Fornitore dare seguito ad ordini di importo inferiore.
5. Il Fornitore deve effettuare le consegne in porto franco dei beni oggetto del contratto entro e non oltre 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento di ciascun ordine. Il mancato rispetto di detto termine comporterà l'applicazione della penale di cui all'art. 12, co. 1, lett. a).
6. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nell'ordine, su richiesta del personale di Laboratorio, possono essere concordati tempi più ristretti di consegna.
7. I prodotti forniti dovranno essere accompagnati da apposito documento di trasporto (DDT) che deve riportare obbligatoriamente: numero e data di riferimento dell'ordine, l'elenco dettagliato del materiale consegnato, le condizioni di conservazione (T°) e di trasporto del materiale stesso, lotti, sede e luogo di consegna; detto documento deve essere controfirmato dal Responsabile del Laboratorio o suo delegato, il quale ne trattiene una copia. Ogni DDT deve riferirsi ad un singolo ordine.
8. Tutto il materiale consegnato viene accettato con riserva secondo quanto indicato all'art. 9.
9. Il Fornitore deve garantire l'osservanza delle norme per una corretta conservazione (per esempio la temperatura di trasporto conforme a quanto indicato nei certificati delle diverse tipologie di materiali) e per la movimentazione dei prodotti durante le fasi di trasporto. Il personale ARPAV si riserva la facoltà di controllo a campione della temperatura all'arrivo del materiale.
10. Qualora gli imballi non corrispondessero a queste regole e presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissione o altre evidenti difformità rispetto a quanto ordinato, la merce viene rifiutata e il Fornitore deve provvedere alla immediata sostituzione della medesima.
11. ARPAV potrà inviare al Fornitore gli ordini di fornitura anche tramite posta elettronica ordinaria, generata dal software gestionale dell'Agenzia, ed inviata alla casella mail indicata - antecedentemente alla decorrenza contrattuale - dal Fornitore medesimo.

#### **ART. 9 – CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI**

1. Nel corso della fornitura ARPAV effettua in qualsiasi momento controlli sui prodotti forniti tramite personale specializzato, al fine di accertare i requisiti quali-quantitativi richiesti.
2. All'atto della consegna viene effettuato un controllo amministrativo, confrontando il DDT con i colli consegnati, fermo restando che la firma apposta per ricevuta da ARPAV non esonera il Fornitore dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere in relazione a vizi riscontrabili solo al momento di effettivo utilizzo del prodotto.
3. L'effettiva verifica sulla qualità dei prodotti offerti rispetto ai requisiti tecnici richiesti, e sulla corrispondenza del materiale consegnato rispetto a quanto ordinato, viene effettuata dal personale incaricato del Laboratorio al momento dell'effettivo utilizzo. Pertanto, in relazione alla tipologia dei prodotti, il Fornitore si impegna ad accettare i reclami entro 365 giorni dalla consegna.
4. L'accettazione dei prodotti si avrà ad avvenuto riscontro dei requisiti qualitativi richiesti;
5. Nel caso in cui, anche a seguito di accertamenti, i prodotti forniti non risultassero conformi o equivalenti alle caratteristiche prescritte e/o venissero riscontrate imperfezioni e/o difetti imputabili alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio, ovvero fossero pervenuti in confezionamenti/imballi non idonei, saranno rifiutati da ARPAV ed il Fornitore provvede al loro immediato ritiro e sostituzione negli stessi termini indicati per la consegna al precedente articolo 8, senza alcun aggravio di spesa a carico di ARPAV.
6. La mancata sostituzione della merce nei termini stabiliti, è soggetta all'applicazione della penale di cui all'art. 12, co.1, lett. b).
7. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore a rischio e pericolo dello stesso, il quale deve ritirarla senza indugio; è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce, nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna, sia per il ritiro della merce stessa.
8. I prodotti offerti devono essere garantiti in toto contro ogni difetto che possa imputarsi comunque alle procedure di fabbricazione, magazzinaggio o trasporto.

#### **ART. 10 – VERIFICA DI CONFORMITA'**

1. Il contratto, ai sensi dell'art. 116, co. 1, del D. Lgs. n. 36/2023 è soggetto a verifica di conformità per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.
2. La verifica di conformità è effettuata dal DEC e il Certificato rilasciato non oltre 90 giorni dalla conclusione del contratto, a seguito della quale verrà rilasciato il Certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità.
3. A seguito del rilascio del Certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità, il Fornitore potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata a titolo di garanzia definitiva.

#### **ART. 11 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA**

1. Il Fornitore è tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
2. Il Fornitore ottempera alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il proprio personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e adotta tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
3. Il Fornitore in particolare deve:
  - a) effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi del D.lgs. n. 81/08, riferita all'attività che il fornitore/subappaltatore/lavoratore autonomo, svolge;
  - b) effettuare l'informazione, la formazione ed addestramento dei propri lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - c) rispettare regolamenti e disposizioni interni portati a sua conoscenza da ARPAV;
  - d) impiegare personale, dispositivi e attrezzature idonei;
  - e) assicurarsi che ciascun lavoratore incaricato per l'uso delle attrezzature e della

- strumentazione abbia ricevuto una informazione, formazione e addestramento adeguati al fine di garantire la sicurezza propria e quella di terzi;
- f) dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione necessari, in merito ai quali deve assicurare una formazione adeguata, organizzare l'addestramento all'uso (se richiesto), esigerne il corretto impiego;
  - g) controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del proprio personale e di eventuali subappaltatori;
  - h) predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie;
  - i) fornire al DEC tempestiva segnalazione di ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall'attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo nell'esecuzione della fornitura per i dipendenti di ARPAV e per terzi;
  - j) disporre che il personale dipendente della propria ditta o di eventuali ditte subappaltatrici sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
  - k) seguire le indicazioni che saranno riportate nel DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenti) redatto da ARPAV, relativamente alle ipotesi dei rischi da interferenze con le relative misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi stessi.
4. Il Fornitore fornisce ad ARPAV le seguenti informazioni e dichiarazioni per l'attuazione delle azioni di cooperazione e coordinamento nell'appalto, anche tramite un'unica relazione:
- a. Nominativo del soggetto che ha la qualifica di datore di lavoro e suoi recapiti;
  - b. Nominativo del Responsabile del Servizio prevenzione e protezione dai rischi e recapiti;
  - c. Nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza e recapiti;
  - d. Nominativo/i del Preposto/i per l'esecuzione del presente appalto e suoi recapiti;
  - e. Relazione sintetica e schematica delle attività che il Fornitore intende compiere all'interno dei locali dell'ARPAV presso la quale è eseguito l'appalto, con l'indicazione degli eventuali rischi per la salute e Sicurezza sul lavoro propri e quelli che possono interferire con terzi, comprensiva dell'elenco dei mezzi, macchine ed attrezzature utilizzate per l'esecuzione dell'appalto e dichiarazione della loro rispondenza alla normativa di Sicurezza in materia;
  - f. Relazione in merito ai dispositivi/attrezzature antinfortunistiche e di protezione individuale forniti per eseguire le attività oggetto del presente appalto e dichiarazione della loro rispondenza alla normativa di Sicurezza in materia;
  - g. Indicazione in merito al personale impiegato per l'esecuzione dell'appalto con specificazione del numero, mansioni e la presenza media giornaliera;
  - h. Indicazioni in merito alla formazione professionale dei lavoratori impegnati nell'esecuzione delle forniture;
  - i. Relazione in merito agli eventuali subappaltatori di cui si avvale la ditta per l'attuazione dell'appalto i quali, a loro volta dovranno fornire all'ARPAV, tutta la documentazione richiesta nel presente Capitolato;
  - j. Dichiarazione del Fornitore che si impegna a rendere edotto il proprio personale sui rischi dovuti all'attività svolta dall'azienda nei locali oggetto dell'appalto;
  - k. Dichiarazione del Fornitore che si impegna a collaborare e a coordinarsi con ARPAV presso la quale si svolge l'appalto e con gli eventuali altri appaltatori per l'eliminazione dei pericoli dovuti alle interferenze delle varie attività;
  - l. Dichiarazione del Fornitore che si impegna a garantire la salute e sicurezza dei propri lavoratori nei luoghi di lavoro presso i quali è eseguito l'appalto, applicando quanto stabilito dalla normativa vigente;
  - m. Altre informazioni che il Fornitore ritiene utile fornire.
5. Trattandosi di un contratto di mera fornitura, non è prevista la redazione del DUVRI, tuttavia ARPAV predispone un documento ricognitivo che informa il Fornitore sui rischi presenti nelle sedi interessate. Il Fornitore potrà prendere contatti con gli incaricati del "Servizio di Prevenzione e Protezione e Coordinamento Interdipartimentale del sistema di gestione della Sicurezza" (ufficio SPP) qualora ritenga necessario perfezionare la parte integrativa del DUVRI ricognitivo e promuovere azioni di coordinamento e cooperazione. Il DUVRI, firmato per accettazione da parte del Fornitore, integrerà gli atti contrattuali.

6. Nell'ipotesi che il Fornitore sia un'ATI e/o un consorzio, quanto disposto ai punti precedenti vale per ogni soggetto partecipante alla costituita (o costituenda) ATI e/o consorzio. In caso di subappalto, il Fornitore (che si avvale del subappaltatore) ha l'onere di collaborare e coordinarsi con ARPAV, per dare l'informazione al subappaltatore dei rischi negli ambienti presso i quali si svolgerà l'appalto stesso e deve produrre tutta la documentazione di cui ai punti della sezione relativa del DUVRI ricognitivo concernente il subappaltatore.
7. La valutazione preliminare sui rischi da interferenza è riassunta nel DUVRI, dal quale risulta che i relativi costi sono pari a € 0,00 (zero).

## **ART. 12 – PENALI**

1. Il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Fornitore, derivante da cause al medesimo imputabili (escluse, quindi, cause di forza maggiore o cause dipendenti da ARPAV), comporta l'applicazione delle penali di seguito descritte:
  - a) per il mancato rispetto del termine di consegna previsto sub art. 8, co. 5, verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto dell'ordine, per ogni giorno lavorativo di ritardo;
  - b) per il mancato rispetto del termine previsto sub art. 7, co. 1, lettera e), e sub art.9 per la sostituzione di prodotti riscontrati non idonei o non equivalenti sul piano tecnico funzionale rispetto alle caratteristiche prescritte o per i quali venissero riscontrate imperfezioni e/o difetti imputabili alle procedure di fabbricazione, magazzinaggio o trasporto ovvero pervenuti in confezionamenti/imballi non idonei, verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto dell'ordine, per ogni giorno lavorativo di ritardo;
  - c) per il mancato rispetto del termine previsto sub art. 7, lettera j), verrà applicata una penale forfettaria di € 50,00 per ogni giorno di ritardo.
2. Il DEC verifica l'esatto adempimento contrattuale, anche tramite controlli a campione, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.
3. Il RUP contesterà a mezzo PEC al Fornitore gli eventuali inadempimenti contrattuali che potrebbero dare luogo all'applicazione delle penali. Il Fornitore, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione, potrà formalizzare le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora dette deduzioni siano ritenute, ad insindacabile giudizio di ARPAV, infondate e inaccoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate, senza più alcuna ulteriore comunicazione, le penali come sopra specificate.
4. Nel caso di applicazione delle penali, ARPAV emette una "Nota di addebito" (FC IVA ex. art. 15 DPR 633/72) il cui importo potrà essere trattenuto dall'ammontare della prima fattura emessa dal Fornitore o, in alternativa, detratta sulla garanzia definitiva per la quota parte della penale applicata. Nel caso di decurtazione parziale o totale della cauzione, il Fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
6. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ARPAV a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. In ogni caso, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023, l'ammontare delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale, oltre il quale si procederà alla risoluzione del contratto.

## **ART. 13 – RESPONSABILITA' DEL FORNITORE**

1. Il Fornitore, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà presentare idonea documentazione comprovante la stipula di polizza assicurativa, con validità non inferiore alla durata del contratto (48 mesi), con primaria Compagnia accreditata e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e operante sul territorio nazionale, per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), per danni derivanti dall'esecuzione della fornitura da parte dell'Aggiudicatario, con un massimale annuo non inferiore ad € 500.000,00.

2. In alternativa, il Fornitore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica; in tal caso, dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza copre anche la fornitura oggetto del lotto aggiudicato.
3. Il Fornitore si obbliga a mantenere attiva la polizza per un periodo non inferiore alla durata contrattuale e fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza.
4. L'esistenza, e, quindi, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa è condizione essenziale e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, ARPAV potrà senz'altro risolvere il contratto, con conseguente incameramento della garanzia definitiva prestata, a titolo di penale, e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

#### **ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

ARPAV tutela la riservatezza dei dati personali (di seguito dati) e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), in relazione ai dati riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, ARPAV informa di quanto segue:

##### **1. Titolare del trattamento**

Titolare del trattamento dei dati è ARPAV, nella persona del suo rappresentante legale pro tempore, il Direttore Generale, con sede legale in via Ospedale Civile n. 24 a Padova, contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica [aa@arpa.veneto.it](mailto:aa@arpa.veneto.it)

##### **2. DPO**

Il Data Protection Officer (DPO) o Responsabile della Protezione Dati (RPD) di ARPAV, al quale è possibile rivolgersi per gli aspetti inerenti il trattamento dei propri dati, è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica [dpo@arpa.veneto.it](mailto:dpo@arpa.veneto.it).

##### **3. Finalità del trattamento dei dati**

I dati sono raccolti per l'affidamento dell'appalto, di cui alla determinazione di apertura del procedimento, nonché, con riferimento all'affidatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto e degli adempimenti connessi.

##### **4. Base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei dati si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

1. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, quale è la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e, GDPR);
2. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, (art. 6 par. 1 lett. b, GDPR);
3. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c, GDPR), quali, a titolo esemplificativo, adempimento di obblighi di legge, regolamento, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa, trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati, ai sensi dell'art. 10 GDPR, per l'adempimento degli obblighi di legge e, in particolare, degli artt. 94 e 95 D.lgs. 36/2023 per la verifica di eventuali cause di esclusione dell'operatore economico.

##### **5. Dati oggetto di trattamento**

Dati di persone fisiche oggetto di trattamento sono: - Dati anagrafici e di contatto, quali a titolo esemplificativo, nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identità, - Dati giudiziari, ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione, in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

##### **6. Modalità di trattamento**

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. E' svolto dal Titolare e dai soggetti che agiscono sulla base di sue specifiche istruzioni, in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GDPR e dall'articolo 2-quaterdecies D.lgs. 196/2003, ovvero da soggetti esterni nominati dal Titolare Responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 GDPR, che svolgono attività strumentali o accessorie.

I dati sono raccolti di norma presso l'interessato e il loro trattamento è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato.

#### 7. Comunicazione dei dati

I dati sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:

- ai fornitori esterni, nominati, se necessario, Responsabili esterni del trattamento;
- ai soggetti esterni, nominati componenti della Commissione giudicatrice e/o collaudo;
- al Tesoriere di ARPAV per l'accredito dei corrispettivi spettanti all'affidatario;
- all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012 per i contratti di appalto;
- alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- all'autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
- ad ogni altro soggetto pubblico o privato, nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

#### 8. Periodo di conservazione dei dati

ARPAV conserva i dati dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati sono stati ottenuti.

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:

- durata del rapporto contrattuale;
- obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;
- necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti di ARPAV;
- previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

I dati che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa conservazione, vengono anonimizzati irreversibilmente (e in tal modo possono essere conservati) o distrutti in modo sicuro.

#### 9. Diritti dell'interessato

L'interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 21 del GDPR, di seguito indicati:

- diritto di accesso ai dati;
- diritto alla rettifica;
- diritto alla cancellazione;
- diritto di limitazione del trattamento;
- diritto di opposizione.

L'interessato può esercitare questi diritti, inviando una richiesta alla mail: [protocollo@arpa.veneto.it](mailto:protocollo@arpa.veneto.it) o alla PEC: [protocollo@pec.arpav.it](mailto:protocollo@pec.arpav.it).

Nel caso in cui venga esercitato uno qualsiasi dei summenzionati diritti, sarà onere del Titolare verificare che l'interessato sia legittimato ad esercitarlo e fornire riscontro, di regola, entro un mese.

#### 10. Diritto di reclamo

Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo, con sede in Piazza Venezia, 11 – 00186 Roma, ex art. 77 del GDPR, secondo le modalità previste al link <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>, o, del caso, possono adire alle competenti sedi giudiziarie nei confronti della stessa Autorità di controllo, ex art. 78 del GDPR, e/o nei confronti del Titolare o del Responsabile del Trattamento, ex art. 79 del GDPR.

#### 11. Fonte di provenienza dei dati

I dati sono conferiti dall'interessato. ARPAV può tuttavia acquisire taluni dati anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.

#### 12. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è dovuto in base alla vigente normativa ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la



partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, l'attribuzione dell'incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, nonché l'adempimento degli obblighi normativi gravanti su ARPAV.

13. Trasferimento dei dati

I dati di norma non sono oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che, ove si renda necessario, il Titolare avrà facoltà di trasferire i dati in Paesi Extra UE, a condizione che garantisca che il loro trasferimento avvenga nel rispetto delle garanzie previste dagli artt. 45 e 46 par. 2, lett. c) e d) GDPR.

14. Assenza di processi decisionali automatizzati

ARPAV non gestisce direttamente processi automatizzati, compresa la profilazione di cui all'art. 22, par. 1 e 4, GDPR.